



Spett.li
Sig. Roberto Perotti
c/o Francesco Tanferna - Dottore Forestale
PEC: f.tanferna@epap.conafpec.it

e, p.c. **COMUNE DI PESARO**
PEC: comune.pesaro@emarche.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI PESARO URBINO
PEC: fpu43289@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Art. 5 D.P.R. 357/1997 - DGR 23/2015 - DGR 1661/2020 - Art. 24 Regolamento del Parco.
Lavori di abbattimento di piante arboree secche in Comune di Pesaro – loc. Caprilino (Foglio 18
Particelle Particella 57, 151, 153, 512, 765, 793, 858, 861).
Ditta: PIEROTTI ROBERTO (C.F. PRTRT62S25L219D).
RILASCIO PARERE POSITIVO DI SCREENING DI INCIDENZA e NULLA OSTA ALL'ABBATTIMENTO.

Si fa riferimento alla nota PEC del 26/11/2025, con la quale il Dott. For. Francesco Tanferna, per conto del sig. Roberto Perotti, ha chiesto all'Ente Parco il rilascio dei provvedimenti di competenza in merito all'abbattimento di n. 15 piante secche in piedi. Al riguardo:

Preso atto, in base alla relazione tecnica allegata alla richiesta, che:

- *"Le piante oggetto di valutazione si trovano ubicate nel Comune di Pesaro censita al foglio n.18 sez. E, mappali n. 57, 151, 153, 512, 765, 793, 858 e 861 del catasto del Comune di Pesaro";*
- *"Le caratteristiche degli alberi oggetto di valutazione sono riportate nel prospetto seguente:*

<i>id</i>	<i>specie</i>	<i>diametro cm</i>
1	<i>roverella</i>	<i>42</i>
2	<i>olmo</i>	<i>20</i>
3	<i>olmo</i>	<i>20</i>
4	<i>robinia</i>	<i>20</i>
5	<i>robinia</i>	<i>48</i>
6	<i>olmo</i>	<i>10</i>
7	<i>olmo</i>	<i>16</i>
8	<i>olmo</i>	<i>12</i>
9	<i>olmo</i>	<i>25</i>
10	<i>pioppo n.</i>	<i>40</i>
11	<i>olmo</i>	<i>20</i>
12	<i>olmo</i>	<i>20</i>
13	<i>robinia</i>	<i>49</i>
14	<i>olmo</i>	<i>18</i>
15	<i>olmo</i>	<i>18</i>

- *"Il sito di radicazione è un terreno agricolo a confine fra campi coltivati e una villa con parco. Le piante vegetano in consociazione con altre piante arboree che appartengono alle stesse specie. Dal punto di vista vegetativo tutte le piante si presentano in pessime condizioni sono tutte completamente secche, in alcune si nota anche il cedimento di parti della chioma";*
- *"In conclusione, si consiglia l'abbattimento delle piante arboree secche sopraelencate; l'eliminazione non comporta impatti negativi in quanto vegetando in consociazione con altre piante arboree della stessa specie lo stato dei luoghi non viene modificato".*

Evidenziato che il luogo di intervento si localizza in zona C e DE del Piano del Parco, all'interno della ZPS *"Colle San Bartolo e Litorale Pesarese"*.

Precisato pertanto che l'intervento proposto è soggetto ai seguenti provvedimenti dell'Ente Parco:

- Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/1997 - DGR 1661/2020;
- Nulla osta al taglio della pianta di Roverella di cui all'art. 24 comma 4 del Regolamento del Parco.

Visto il format di screening per la valutazione di incidenza, redatto dal Dottore Forestale Francesco Tanferna.

Richiamata la seguente principale normativa in materia di Rete Natura 2000:

- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii";
- il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria, come modificate con D.G.R. 1036/2009;
- la D.G.R. 661 del 27/06/2016 di approvazione delle misure di conservazione del SIC "Colle San Bartolo";
- la D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 ad oggetto "Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015".

Tenuto conto che l'intervento previsto non modificherà gli obiettivi di conservazione della ZPS e non avrà effetti negativi sull'integrità della stessa in quanto:

- tutte le piante oggetto di taglio sono secche;
- non presenta per localizzazione, estensione e tipologia di lavori, caratteristiche tali da comportare un impatto diretto o indiretto nei confronti degli habitat di interesse comunitario e delle specie tutelate.

Ritenuto l'intervento compatibile con le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e con la D.G.R. 1471/2008.

Riscontrata, inoltre, la conformità dei lavori proposti con il Piano ed il Regolamento dell'Ente Parco.

Dato atto, in particolare, che in base all'art. 24 comma 4 del Regolamento, all'Ente Parco compete il rilascio del nulla osta per l'abbattimento delle specie indicate al comma 3 del medesimo articolo, tra cui rientra la pianta di Roverella avente diametro 42 cm, ricompresa nell'elenco delle piante oggetto di taglio.

Ritenuto opportuno, in relazione all'intervento richiesto e alle motivazioni addotte dal richiedente, assentirne la sua esecuzione, anche al fine di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza ai luoghi.

Questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica,

D I S P O N E

Di **rilasciare** screening di Incidenza positivo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e della D.R.G. 1661/2020 in merito ai "Lavori di abbattimento di piante arboree secche in Comune di Pesaro – loc. Caprilino (Foglio 18 Particelle Particella 57, 151, 153, 512, 765, 793, 858, 861). Ditta: PIEROTTI ROBERTO (C.F. PRTRRT62S25L219D)", senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.

Di **rilasciare** ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Regolamento del Parco, il nulla osta al taglio della pianta di Roverella (diametro 42 cm), come identificata nella premessa narrativa del presente atto.

Di **precisare** che il taglio di tutte le piante appartenenti a specie ad alto fusto tutelate dall'art. 20 della L.R. 6/2005 dovrà essere previamente comunicato ad ASPES SPA, ai sensi dell'art. 21 comma 3 della L.R. 6/2005.

Di **raccomandare** che gli interventi sulla vegetazione siano effettuati fuori dal periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno di ogni anno, al fine di salvaguardare la nidificazione dell'avifauna e degli altri gruppi animali;

Di **stabilire** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.

Di **dare atto** che responsabile dell'istruttoria è l'Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.

Di **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Pesaro, alla ditta richiedente e, per quanto di rispettiva competenza, al Gruppo Carabinieri Forestale - Comando Provinciale di Pesaro e Urbino. L'originale del provvedimento è conservato agli atti dell'Ente Parco.

Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

Marco
Zannini
04.12.2025
10:40:51
GMT+01:00

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini



Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede Viale Varsavia s.n.c. 61121 Pesaro
tel. 0721.400858 - 0721.268426
e.mail: amministrativo@parcosanbartolo.it
comunicazione@parcosanbartolo.it
c.f. 92019510418